



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848



Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.193/2007 e della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento nasce in ottemperanza alle disposizioni del l'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (circolare del 17.01.2013 pubblicata sulla GURS n. 9 Parte I del 22.2.2013 e D.D.G. n.01185/13 del 13.6.2013 così come pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n. 30 del 28/6/2013) che individua le Aziende Sanitarie Provinciali, quali Autorità Competenti a ricevere i rapporti di cui alla Legge n. 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative anche in relazione alla sicurezza alimentare. Il presente Regolamento si estende altresì a quanto disposto dal successivo D.A. n. 2090 del 6.11.2013 pubblicato sulla GURS - Parte I - n. 52 del 22.11.2013 che, all'art. 5, individua le Aziende Sanitarie Provinciali, quale Autorità Competente a ricevere i rapporti di cui alla L. n. 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale.

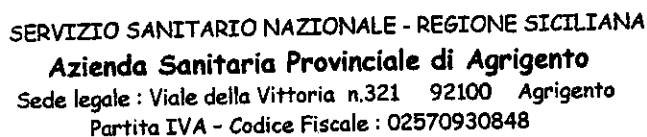
Il regolamento intende disciplinare le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto della L. 24.11.81, n.689 s.m.i., in riferimento al D.Lgs. 06.11.07, n.193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09.11.07 - Suppl. Ordinario n.228 (Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008), nonché di ogni altra normativa vigente in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale comunque attribuita alla competenza dell'Ufficio Sanzioni istituito ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 01185/13 del 13.6.2013 al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza alle attività per le quali istituzionalmente e territorialmente è competente l'ASP di Agrigento.

Art. 2

Ufficio Sanzioni

Le attività tecnico - giuridiche - amministrative che regolamentano la materia sanzionatoria, verranno esercitate dall' "UFFICIO SANZIONI" istituito con apposito atto deliberativo, in particolare:

1. L'Ufficio esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità ed ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.689/1981.
2. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale e gestionale, è incardinato nell'Azienda Sanitaria Provinciale, è provvisto di specifico sistema operativo informatico per la gestione dei procedimenti e di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per assolvere le funzioni demandate.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
 Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento
 Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

[Handwritten signature]



Articolo 4

Accertamento e contestazione della violazione

L'accertamento delle violazioni, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere effettuato dagli organi accertatori competenti per materia nei modi e nei limiti di cui all'art. 13 della L. n. 689/1981, in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.

Gli organi accertatori dovranno, quando è possibile, contestare immediatamente la violazione accertata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981.

Articolo 5

Verbale di contestazione della violazione

Gli organi accertatori della violazione, sia nel caso in cui procedano alla contestazione immediata, sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile, dovranno documentare il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento in apposito verbale di contestazione. Il verbale di contestazione deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/dei verbalizzante/i;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere, le generalità di chi è tenuto ad esercitare la patria potestà, del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- d) la descrizione del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 689/1981;
- g) l'indicazione dell'Ufficio competente a ricevere il rapporto ex art.17 della L. n. 689/1981, quale struttura idonea a ricevere gli scritti difensivi e documenti, nonché la ricezione di eventuali richieste di audizione personale ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della L. n. 689/1981;
- h) effettuato l'entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta e con la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo e dell'ente a favore del quale il pagamento va e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- l) la sottoscrizione del/ dei verbalizzante/i.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

In caso di contestazione immediata, l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata e copia del verbale deve essere consegnata e sottoscritta all'autore della violazione. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare o di riceverne copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale che dovrà essere notificato secondo le modalità previste dal c.p.c..

In caso di obbligati in solido, l'omessa indicazione di uno degli obbligati nella violazione commessa determina l'archiviazione del verbale nei confronti dello stesso (obbligato in solido).

La notifica prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia, quando non è possibile effettuarla immediatamente da parte dell'organo accertatore, deve essere effettuata, pena l'estinzione del procedimento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimo accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero. La notificazione deve essere comunque eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale con le modalità dettate in materia dalla legislazione vigente.

Nei casi di notifica a mezzo posta, il perfezionamento, nonché il computo dei prescritti termini per l'ASP di Agrigento decorrono dalla consegna del plico al competente servizio postale attestato dal timbro di ricevuta.

Nel computo dei termini vige la regola secondo cui il *dies a quo* non si computa nel termine mentre si computa il *dies ad quem*; è da intendersi che, trattandosi di termini a decorrenza successiva, i giorni festivi vanno calcolati, tranne che sia festivo il giorno di scadenza, nel qual caso la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo. Tali termini sono da considerarsi perentori, nel senso che la loro decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto.

Pertanto la mancata notificazione nei termini prescritti estingue il procedimento e l'obbligazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

Il pagamento non è dovuto in caso di decesso del trasgressore avvenuto successivamente alla commissione della violazione, salvo restituzione di quanto realizzato come indebito arricchimento dagli aventi causa.

Nell'ambito di accertamenti, qualora sia necessario predisporre l'analisi di campioni sarà la notifica dell'esito delle stesse a far decorrere il computo dei termini prescritti dal presente Regolamento.

Articolo 6

Principio di solidarietà

Se la violazione è commessa dal Rappresentante Legale o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

pagamento della somma dovuta.

Se non diversamente disposto, la sostituzione del Rappresentante Legale non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico con la conseguente successione del rapporto precedente. Quindi l'ASP di Agrigento, in sede di definitivo accertamento, procederà nei confronti del Rappresentante Legale individuato come obbligato nel verbale di contestazione.

Il pagamento per intero della sanzione da parte di uno degli obbligati in solido libera gli altri coobbligati. Colui che ha ottemperato al pagamento può agire ai sensi di legge in regresso nei confronti degli altri obbligati. Tale fattispecie esclude qualsiasi coinvolgimento da parte dell'ASP di Agrigento che è tenuta a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione a richiesta dell'interessato.

Articolo 7

Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o l'obbligato in solido possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ed il pagamento delle spese del procedimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo. In atto tale misura ridotta è pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n.689/1981.

Il pagamento della sanzione nella misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, fatte salve diverse previsioni di legge o regolamenti per quanto attiene le sanzioni accessorie.

Nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, ma inferiore al dovuto, l'obbligato è tenuto comunque al pagamento della differenza fino alla concorrenza della misura ridotta, maggiorata di mora ed interessi.

Si precisa che qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta il procedimento deve necessariamente intendersi estinto e pertanto non sarà più possibile, su istanza di parte, riaprire i termini.

L'obbligato è tenuto a trasmettere alla ASP di Agrigento la ricevuta del pagamento in misura ridotta indirizzandola al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento competente per materia.

Articolo 8

Scritti difensivi

In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto, è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, al Responsabile Ufficio Sanzioni dell' ASP di



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Agrigento - Viale della Vittoria n.321- 92100 Agrigento, che, ove riterrà opportuno, potrà richiedere, oltre che all'organo accertatore, ai servizi dei dipartimenti di prevenzione l'esame di competenza e la redazione delle relative controdeduzioni.

Tale termine dev'essere considerarsi perentorio, ovvero non altrimenti prorogabile.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81, l'Ufficio Sanzioni provvede a comunicare al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. L'audizione verrà effettuata dal Responsabile dell' Ufficio Sanzioni, che può avvalersi della consulenza dei direttori del Servizio competente dei Dipartimenti di Prevenzione, o suo delegato. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte di un incaricato dal dirigente dell'Ufficio Sanzioni. Allo stesso trasgressore è riconosciuta, altresì la facoltà di delegare altri in sua vece. In tal caso, la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato con allegata copia di un documento di riconoscimento sia del soggetto delegante che del soggetto delegato.

Quando sia ritenuto opportuno, l'Ufficio Sanzioni potrà richiedere controdeduzioni al Direttore del Servizio competente dei Dipartimenti di Prevenzione o all'agente che ha accertato la violazione (che in nessun caso potrà essere presente all'audizione del trasgressore).

Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità del presunto trasgressore o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato, in riferimento ai fatti contestati, l'Ufficio Sanzioni provvederà ad emettere provvedimento di archiviazione del procedimento, secondo quanto indicato nel successivo articolo 9, comma 1.

Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, ovvero gli stessi non escludono la responsabilità del trasgressore e l'accertamento sia ritenuto fondato, l'Ufficio Sanzioni emetterà l'ordinanza- ingiunzione di pagamento che verrà notificata dallo stesso Ufficio che adotta l'atto secondo le modalità di cui alla L.20 novembre 1982 n.890.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla L. n. 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981, fatti salvi gli effetti interruttivi regolati dalle norme del codice civile.

L'audizione della parte che abbia fatto richiesta di essere ascoltata ha carattere essenziale, pertanto, sarà considerato nullo ogni provvedimento dell'Amministrazione adottato in assenza della audizione richiesta.



Articolo 9

Ordinanza

Se dall'esame degli scritti difensivi e/o dall'audizione della/e parte/i, e/o dalle controdeduzioni dell'organo accertatore, l'Ufficio Sanzioni ritiene che non sussista l'illecito e, comunque, in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione della sanzione, il procedimento si conclude con provvedimento motivato di archiviazione da notificare ai soggetti interessati. Pertanto l'Ufficio Sanzioni provvederà a emettere apposito provvedimento motivato di archiviazione.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al soggetto accertatore e al soggetto irrogatore della sanzione, senza possibilità di impugnazione.

Qualora, l'interessato non abbia provveduto al pagamento, in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, l'Ufficio Sanzioni provvederà ad emettere motivata ordinanza-ingiunzione di pagamento, secondo quanto statuito dall'art. 18 della L. n. 689/1981.

L'ordinanza ingiunzione deve contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) l'autorità dalla quale promana;
- b) la violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) l'espressa menzione degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) i motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) i criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) l'ammontare della sanzione e l'importo delle somme dovute a titolo di spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) le generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) l'ufficio competente a ricevere il pagamento e l'indicazione delle modalità di pagamento;
- i) l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria, ossia il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22 bis della Legge n. 689/1981, innanzi al quale è possibile proporre opposizione a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Per la notifica delle ordinanze-ingiunzione ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'art. 14 comma 5 della Legge n. 689/1981.



Per la notifica delle ordinanze-ingiunzione ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, mentre è di 60 giorni per i residenti all'estero.

Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, l'Ufficio Sanzioni darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in pendenza di opposizione, può essere sospesa su richiesta degli interessati dall'organo che lo ha emesso, con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella opposizione, salvo diverse motivate esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ovvero può essere sospesa dal Giudice Adito.

Nei giudizi di opposizione, MSP di Agrigento provvederà a costituirsi in giudizio personalmente per il tramite del proprio Servizio Legale o con affidamento di incarico fiduciario ad Avvocato esterno.

Articolo 10

Criteri di determinazione e di gradazione della sanzione

Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative sono stabiliti i seguenti criteri:

- a) **se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione**, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%. Qualora si tratti di violazione per la quale non sia previsto il pagamento in misura ridotta, si applica l'importo pari al minimo edittale;
- b) **se vengono prodotti scritti difensivi**, nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'art. 11 della L. n. 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione tra un limite minimo ed un limite massimo e l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. In particolare, in virtù del citato articolo nella determinazione della sanzione si ha riguardo: alla gravità della violazione in relazione all'entità ed intenzionalità del danno; all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima; nonché alla personalità dello stesso desunta dall'accertamento di eventuali precedenti infrazioni a suo carico; alle sue condizioni economiche in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta all'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Quando dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei precedenti 5 anni infrazioni della stessa



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

- c) se non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a tre volte il minimo edittale ed il doppio della somma pagabile in misura ridotta. Qualora si tratti di violazione per la quale non sia previsto il pagamento in misura ridotta, si applica una sanzione pari a tre volte il minimo edittale;
- d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione pari al massimo edittale;
- e) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. n. 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; in caso di violazione per la quale non sia previsto il pagamento in misura ridotta, si applica una sanzione pari al minimo edittale aumentata del 50% mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale;
- f) in caso di continuazione dell'illecito, ovvero quando chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, tenuto conto di tutte le circostanze.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti lett. e), l'Ufficio Sanzioni riceve dal Dipartimento di Prevenzione apposita relazione e/ documentazione (rapporto, ordinanza/ingiunzione, etc...) dalle quali sia possibile desumere l'eventuale sussistenza di precedenti procedimenti sanzionatori a carico dell'attuale trasgressore con specifica indicazione della sanzione comminata e di ogni altra circostanza a tali fini rilevante, nonché l'insussistenza di qualunque precedente. In mancanza di tali dichiarazioni, che il Dipartimento di Prevenzione produrrà obbligatoriamente sia in caso di sussistenza che di insussistenza di eventuali precedenti, l'Ufficio Sanzioni non potrà applicare l'art. 8 bis della L. n. 689/81.

Articolo 11

Rateizzazione della sanzione

Il trasgressore, che si trovi in condizioni economiche disagiate puntualmente documentate, prima che venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, può richiedere con istanza motivata, ai sensi dell'art. 26 L.689/81, il pagamento della sanzione in forma rateale. La rateizzazione può essere



disposta in rate mensili da tre a trenta. Ove la stessa non sia stata precedentemente richiesta, nell'ordinanza ingiunzione viene indicata la facoltà di chiedere la rateizzazione. Si considerano condizioni economiche disagiate, in caso di persone fisiche, quelle riferite all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (da richiede ai Sindacati/CAF) del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza, e solo quando l'ISEE non sia superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

In ogni caso, l'Ufficio potrà discrezionalmente utilizzare parametri di valutazione delle condizioni disagiate diverse più favorevoli tenendo conto delle situazioni contingenti di carattere economico e sociale rappresentate dal contravventore.

In caso di persone giuridiche, la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenuto conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda, da dimostrare mediante apposita breve relazione scritta ed adeguatamente documentata.

L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante un unico pagamento delle rate residue.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione. Ciascuna rata non può essere inferiore ad € 15,00 (quindici/00).

L'Ufficio Sanzioni, fatte tutte le valutazioni del caso, dispone l'ordinanza ingiunzione di pagamento stabilendo l'importo da pagare, le rate e la scadenza delle stesse.

L'Ufficio Sanzioni dovrà monitorare lo stato di avanzamento dei pagamenti anche chiedendo copia delle ricevute al contravventore.

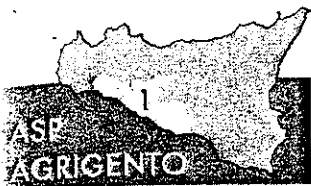
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'Ufficio Sanzione inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, *ove non provveda entro 30 giorni*, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata e che la somma dovuta sarà maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore.

Articolo 12

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente il recupero coattivo delle somme dovute maggiorate delle spese e degli interessi di mora.

L'azione di recupero coattivo viene effettuata tramite apposita convenzione già stipulata con il concessionario del servizio di riscossione tributi per la Sicilia.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Articolo 13

Sequestro e confisca

Gli organi accertatori, ove previsto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 e ss. L. n. 689/81 e dal Capo II del DPR 29.07.1982, n. 571, possono procedere, nei casi previsti dalle leggi in materia, con il sequestro delle cose che sono servite o sono destinate alla commissione dell'infrazione nonché di quelle che ne sono il prodotto al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose. Il sequestro amministrativo deve avere natura cautelare e temporanea.

E' possibile proporre opposizione al sequestro, anche immediatamente. L'Ufficio Sanzioni deve provvedere con l'emissione di provvedimento espresso sia in caso di accoglimento che di rigetto dell'opposizione.

Le cose sequestrate vengono lasciate in custodia allo stesso contravventore che assumerà altresì gli oneri della custodia e provvederà, a sue spese, all'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive.

In tutti i casi in cui ai sensi di legge è prevista la confisca obbligatoria, l'ASP di Agrigento è tenuta a procedere con il sequestro cautelare con osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 14

Versamento somme sanzioni alla Regione

Salvo diversa indicazione della Regione Sicilia, le somme relative alle ordinanze ingiunzioni emesse devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa Regionale Competente per territorio, sul cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento sul C/C postale (c/c postale n.00229922), intestato a Banco di Sicilia Cassa Regionale di Agrigento, indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V".



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali attualmente in vigore.

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari previgenti in contrasto o incompatibili con il nuovo prescritto dettato regolamentare.

